

Istruzione concernente la gestione dei locali negli immobili amministrativi della Confederazione

del 1° luglio 2000

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

vista l'ordinanza del 14 dicembre 1998¹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC),

emana la seguente istruzione:

Art. 1 In generale

1. Scopo

La presente istruzione stabilisce le prescrizioni per l'assegnazione degli uffici e delle superfici, affinché gli immobili della Confederazione siano utilizzati secondo i principi della redditività.

2. Campo d'applicazione

La presente istruzione si applica agli immobili della Confederazione ai sensi della OILC (art. 4); sono eccettuati gli immobili del settore dei PF.

Per l'assegnazione degli uffici e delle superfici nel settore dei PF nonché in costruzioni non adibite principalmente a uso di uffici, queste prescrizioni sono intese come raccomandazioni.

Art. 2 Utilizzazione redditizia degli immobili amministrativi

1. Parametri per la pianificazione dell'occupazione

Ai fini della pianificazione dell'occupazione, i parametri sono costituiti dalla superficie utile principale per posto di lavoro (SUP/PL). Quale valore indicativo vengono prescritti 20 m² SUP/PL.

Con l'aumento del numero di collaboratori a tempo parziale tale valore indicativo è adeguato come segue:

Fattore tempo parziale: (numero dei collaboratori diviso per la somma dei gradi di occupazione)	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
SUP/PL (m ²)	20	20	19,5	19	18	17

Negli immobili esistenti che presentano condizioni sfavorevoli per l'assegnazione delle superfici, il valore indicativo può essere portato fino a un massimo di 23 m² SUP/PL.

¹ RS 172.010.21

2. Superficie utile principale²

La superficie utile principale ai sensi della presente istruzione comprende i locali adibiti ad uffici, i locali per colloqui, le biblioteche, gli archivi e i magazzini, i locali per conferenze e per corsi, i locali per pause, le mense, i locali per attività sportive e il tempo libero, l'area per l'accettazione di merci e per il servizio postale, i locali tipografia e le aree riservate alla spedizione.

Non sono comprese le superfici non direttamente utilizzate per attività amministrative, come ad esempio i laboratori, le superfici di produzione nonché le aree adibite a sportelli.

3. Posti di lavoro

Per determinare il numero dei posti di lavoro vengono presi in considerazione:

- il contingentamento dei posti;
- i collaboratori finanziati con crediti speciali e di ricerca;
- il grado di occupazione dei collaboratori.

Non sono considerati i collaboratori il cui posto di lavoro non rientra nella superficie utile principale (ad es. custode).

Art. 3 Assegnazione degli uffici e delle superfici

1. Assegnazione degli uffici

Per principio non vi è alcun diritto a un ufficio singolo.

L'assegnazione degli uffici tiene conto:

- della funzione e della classe di stipendio del collaboratore; a partire dalla 24esima classe di stipendio può essere assegnato un ufficio singolo;
- dell'offerta di locali esistente.

2. Assegnazione delle superfici

La superficie del posto di lavoro è determinata:

- dalla funzione del collaboratore;
- dal grado di occupazione e/o dal tempo di lavoro che il collaboratore trascorre sul posto di lavoro

Funzione	Superficie per posto di lavoro
– Collaboratore con numerosi compiti di rappresentanza e dirigenziali (ad es. direttori, direttori supplenti, vicedirettori)	24 m ²
– Collaboratore con numerosi compiti dirigenziali (ad es. capo della Divisione principale, capodivisione)	18 m ²

² Definizione secondo la norma SIA 416

Funzione	Superficie per posto di lavoro
– Collaboratore con attività mista (compiti dirigenziali, lavoro con atti/allo schermo, colloqui, accoglienza di visitatori ecc.)	12 m ²
– Collaboratore con attività essenzialmente ripetitiva (ad es. davanti allo schermo) risp. con grado di occupazione tra il 50 % e il 70 %	9 m ²
– Personale in formazione e collaboratore con grado di occupazione o presenza sul posto di lavoro inferiore al 50 %	6 m ²

Art. 4 Compiti e competenze

Compito	Competenza
– Definizione del numero di collaboratori e del grado di occupazione determinanti per la pianificazione dell'occupazione	Dipartimento
– Definizione del valore indicativo determinante (SUP/PL) e attribuzione della superficie totale	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
– Assegnazione dei posti di lavoro ai collaboratori nel quadro dell'attribuzione	Organizzazione utenti
– Accertamento delle spese annue dei locali per posto di lavoro e informazione ai Dipartimenti su valori nel loro settore e su valori comparativi di altri Dipartimenti	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
– Constatazione dei superamenti dei valori prescritti e determinazione di provvedimenti per la concentrazione dello sfruttamento delle superfici	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

Art. 5 Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° luglio 2000.

19 giugno 2000

Dipartimento federale delle finanze:
Kaspar Villiger